

**Audizione informale
ASSTRA**

**Commissioni riunite
I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro**

DDL 3431

**"Conversione in legge del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi"**

17 gennaio 2022

La richiesta di audizione da parte della nostra Associazione (Associazione Trasporti ASSTRA) è essenzialmente motivata dalla volontà di fornire alle Commissioni, nell'ambito dell'istruttoria sui provvedimenti legislativi che necessitano di essere prorogati, spunti di riflessione sul settore del trasporto pubblico locale, settore questo particolarmente colpito dalla crisi conseguente all'emergenza sanitaria e che, tuttavia, ha sempre continuato a svolgere un servizio essenziale per la collettività.

Al fine di consentire alle imprese di affrontare il pesantissimo impatto dell'emergenza epidemiologica sull'assetto finanziario, economico, organizzativo e gestionale del sistema di trasporto pubblico regionale e locale si propongono in questa sede alcuni interventi normativi volti a:

- continuare a garantire ai gestori dei servizi di trasporto pubblico il corrispettivo contrattuale senza decurtazioni conseguenti alla rimodulazione del programma di esercizio operata in ragione dell'emergenza epidemiologica;
- creare condizioni favorevoli per consentire agli operatori di trasporto pubblico locale e regionale di definire una politica degli investimenti coerente con le eccezionali risorse derivanti dal PNRR e dagli altri strumenti finanziari ad oggi a disposizione;
- garantire la produzione di servizi essenziali quali quelli di tpri consentendo agli enti affidanti, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, di procedere alle proroghe dei contratti scaduti o in scadenza.

AC 3431

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

EMENDAMENTO SALVEZZA DEI CORRISPETTIVI

ARTICOLO 10

Proroga dei termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-bis:

“3-bis - All’articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4-bis le parole “31 luglio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022”.
- b) il comma 4-quater è soppresso”.

Motivazione:

Il comma 4 bis dell’articolo 92 del DL Cura Italia, prevede che i committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale non possano procedere a decurtazioni di corrispettivo o applicazioni di sanzioni e penali in ragione delle minori percorrenze realizzate “a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 31 luglio 2021¹ (n.d.r. **31 dicembre 2021**)”, anche laddove vi siano delle clausole negoziali che lo consentano.

Il perdurare dell'emergenza Covid-19 e le conseguenti disposizioni volte al contenimento del contagio introdotte con decretazione d’urgenza rendono necessario consentire che la norma trovi applicazione sino alla data in cui cesseranno le misure restrittive della mobilità. Misure queste che non cesseranno di produrre effetti nei prossimi mesi. Ciò coerentemente con la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022.

La proposta in esame trova la sua ratio nella tutela di un settore che risulta fra i più colpiti dall’emergenza epidemiologica, atteso che gli operatori potrebbero scontare ingenti decurtazioni del corrispettivo contrattuale conseguenti alla rimodulazione del programma di esercizio operata in ragione dell’emergenza epidemiologica.

¹ Tale termine è da intendersi prorogato al 31 dicembre 2021 ad opera dell’allegato A al DL 23 luglio 2021, n. 105 convertito in legge 16 settembre 2021, n. 126

Inoltre, in considerazione del fatto che la Commissione europea, Direzione Generale della Mobilità e dei trasporti, ha affermato (MOVE.A.4/EG/MOVE.A.4(2020)3829643) che le previsioni contenute al comma 4-bis e 4 ter dell'articolo 92, inquadrandosi nel Regolamento (EC) N°1370/2007, beneficiano di una presunzione di conformità, e non richiedono la previa notifica alla Commissione sulla base dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, si ritiene opportuno suggerire la soppressione della disposizione contenuta nel comma 4-quater che subordina l'efficacia dei commi 4-bis e 4 -ter all'autorizzazione della Commissione europea.

AC 3431

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ARTICOLO 10

Proroga dei termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-bis:

“3-bis. Le autorità competenti possono applicare l’art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell’Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell’articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell’affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell’estensione di cui all’indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell’affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento”.

Relazione illustrativa

La proposta normativa ha lo scopo di creare condizioni favorevoli per consentire agli operatori di trasporto pubblico locale e regionale di definire una politica degli investimenti coerente con le eccezionali risorse derivanti dal PNRR e dagli altri strumenti finanziari ad oggi a disposizione.

Tuttavia, una buona parte dei contratti di servizio delle imprese di trasporto pubblico locale hanno una durata limitata che costituisce una rilevante barriera per poter impostare degli investimenti che hanno un respiro temporale di medio-lungo periodo, con il rischio concreto di non sfruttare appieno l’irrepetibile occasione offerta dagli straordinari finanziamenti europei e nazionali.

Al riguardo, in piena conformità rispetto alla legislazione comunitaria, la proposta consente alle Autorità competenti di applicare l'articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento europeo 1370/2007 (che prevede la proroga fino al 50% della durata dei contratti di servizio per investimenti in beni necessari per la fornitura dei servizi stessi) anche in esecuzione degli interventi afferenti il PNRR e gli altri strumenti finanziari (Fondo complementare e Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile) con il vincolo da un lato dell'autofinanziamento aziendale che garantisce un effetto moltiplicativo degli investimenti complessivi, e dall'altro della redazione di un Piano economico finanziario conforme alle misure regolatorie dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con obiettivi attesi di efficienza ed efficacia.

La proposta emendativa è, inoltre, coerente con l'ordine del giorno G/2448/86/5 accolto in sede di esame della legge di bilancio che impegna il Governo a valutare la possibilità di consentire alle Autorità competenti di applicare l'articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento europeo 1370/2007 anche in esecuzione degli interventi afferenti il PNRR e gli altri strumenti finanziari tra cui il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a patto che le stesse effettuino in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento.

AC 3431

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ARTICOLO 10

Proroga dei termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili

Dopo il comma 3 è inserito il comma 3-bis:

“3-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27”.

Motivazione

Il perdurare dello stato di emergenza e, soprattutto, l'incertezza sul suo reale termine anche in considerazione della diffusione delle nuove varianti di SARS-CoV-2, rende oltremodo complesso per gli enti affidanti disporre degli elementi conoscitivi per procedere agli affidamenti.

La proposta emendativa, pertanto, persegue il fine di garantire la produzione di servizi essenziali quali quelli di tprl consentendo agli enti affidanti di ricorrere all'affidamento in caso di emergenza ex art. 5, paragrafo 5 del Regolamento europeo 1370/2007 o alla proroga dei contratti ex art. 92, comma 4-ter del DL Cura Italia.